



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bando di concorso pubblico n. 2 del 2022, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale (Codici identificativi FUNZ-V-2022-2.0A; FUNZ-V-2022-2.0B; FUNZ-V-2022-2.0C; FUNZ-V-2022-2.0D)

VISTI:

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, n. 18;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 29 settembre 2021, n. 183, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il D.P.R 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e s.m.i., "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168", per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'Allegato n. 1 - Profili professionali;

VISTA la Legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., nonché il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 20 della predetta Legge n. 104/1992;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";



VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 133;

VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. - Legge di semplificazione 1999”, ed in particolare l’articolo 23 (Diritti per la partecipazione a concorsi);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTI i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, “Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica” ed “Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”, e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione 3 settembre 2010, n. 12/2010, in ordine a “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 novembre 2011, recante “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali,



istituite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 22 dicembre 2011, n. 14, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o “*GDPR*”), nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, e s.m.i.;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *Decreto Rilancio*), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare gli articoli dal 247 al 250 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con Legge 28 maggio 2021 n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ed in particolare quanto introdotto dall'articolo 10 ("Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici"), e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, con cui è stato modificato il comma 1 bis dell'articolo 52, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo progressioni fra le aree mediante procedure comparative riservate al personale interno, "fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno";

TENUTO CONTO del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale pubblico prot. n. DFP-0066005-P-06/10/2021 in merito alla applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per le Disabilità del 9 novembre 2021, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro Enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTO l'articolo 1, comma 28-quinquies, Decreto Legge 31 dicembre 2021, n. 228, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito con la Legge del 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi alle procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;



VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato con Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, recante "Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici";

TENUTO CONTO che potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 durante lo svolgimento delle prove concorsuali;

CONSIDERATO che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la delega di specifici compiti e funzioni inerenti alla normativa in materia di trattamento dei dati personali conferita dal Titolare, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'INAPP, Prof. Sebastiano Fadda, al Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, in data 27 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'Istituto - in applicazione di quanto previsto e programmato nel Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, come approvato con Delibere del Consiglio di Amministrazione 30 gennaio 2019, n. 4, e 3 aprile 2019, n. 6, e successivamente rimodulato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 10 luglio 2019, n. 12 - ha avviato l'iter procedurale finalizzato all'assunzione di n. 6 unità di personale con inquadramento nel profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale da destinare a specifiche posizioni funzionali correlate a precisi fabbisogni;

PRESO ATTO che per le suddette sei assunzioni è stata espletata la procedura relativa agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica prevista all'articolo 34 *bis* del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da nota (prot. n. 04000) del 25 giugno 2019 e che, agli esiti di tale procedura, non sono state effettuate immissioni nei ruoli dell'INAPP di personale con il profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale;

PRESO ATTO che è stata espletata la procedura di mobilità volontaria prevista all'articolo 30, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'immissione nei ruoli dell'INAPP di n. 6 unità di personale con profilo professionale di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, come da Avviso emanato con Determina n. 266 del 26 giugno 2019, e che, agli esiti della relativa selezione, è stata approvata con Determina 30 settembre 2019, n. 433, la graduatoria definitiva e disposta l'assunzione di una unità di personale con il profilo professionale di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale con le competenze specifiche per l'ambito concorsuale "Sistemi Informativi" (codice identificativo FUNZ.V-2019-00E);

VISTO il Piano Triennale di Attività dell'INAPP 2020-2022, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 29 maggio 2020, n. 6;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, contenuto nel suddetto Piano triennale delle attività 2020-2022, è stata prevista l'assunzione di n. 6 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, di cui n. 5 unità riferite alla precedente programmazione e n. 1 unità alla nuova programmazione;

VISTA la Determina del Direttore Generale 8 giugno 2021, n. 211, che ha autorizzato l'emanazione e la pubblicazione del Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 6 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale (Codici identificativi FUNZ-V-2021-2.0A; FUNZ-V-2021-2.0B; FUNZ-V-2021-2.0C; FUNZ-V-2021-2.0D);



VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2021, n. 10, con la quale è stato adottato il Piano integrato Triennale di Attività dell'INAPP - PTA 2021-2023, contenente, tra gli altri, il Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 14 ottobre 2021, n. 13, con la quale sono state adottate integrazioni al Piano integrato Triennale di Attività - PTA 2021-2023;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, contenuto nel suddetto PTA 2021-2023, è stata ribadita, in esecuzione ed in continuità con quanto programmato nel precedente PTFP 2020-2022, l'intenzione di procedere, mediante procedure selettive pubbliche, all'assunzione di n. 6 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione di V livello professionale;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 3 marzo 2022, n. 2, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2022-2024, ex articolo 6, Decreto Legge n. 80/2021, contenente, tra gli altri, il Piano integrato Triennale di Attività dell'INAPP - PTA e il Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio ex artt. 7 e 9 Decreto Legislativo n. 218/2016;

TENUTO CONTO che, anche nell'ambito del Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, contenuto nel suddetto PTA 2022-2024, tra le altre, è stata ribadita, in esecuzione ed in continuità con quanto programmato nel precedente PTFP 2021-2023, la volontà di procedere all'assunzione di n. 6 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, come da procedura di selezione pubblica avviata con Determina n. 211 dell'8 giugno 2021, cit.;

VISTA la Determina n. 272 del 4 luglio 2022, con cui la procedura selettiva avviata con Determina del Direttore Generale n. 211 dell'8 giugno 2021, è stata definita con esito negativo in quanto nessuno candidato è stato ammesso a sostenere la prova orale a causa del mancato conseguimento di un punteggio pari ad almeno 21/30 nella valutazione dei titoli;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'emanazione di un nuovo bando di concorso pubblico per il reclutamento di n. 4 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione (V livello professionale) al fine di soddisfare il fabbisogno di risorse umane da assegnare alle articolazioni organizzative dell'INAPP funzionalmente interessate. Le rimanenti n. 2 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione (V livello professionale), rispetto alle n. 6 unità sopra richiamate, saranno selezionate tra il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 1 bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, all'esito di apposite procedure comparative riservate come previsto dal citato articolo 52;

VISTA la nota prot. n. 12381 del 22 agosto 2022, con la quale è stata nuovamente attivata con il Dipartimento della Funzione Pubblica la procedura di cui all'articolo 34 bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO CONTO che l'articolo 247, comma 12, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e s.m.i., ha disposto la riduzione dei termini indicati per la procedura di mobilità obbligatoria ex articolo 34-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO CONTO che l'INAPP, rispetto al fabbisogno professionale di cui al presente Bando, intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 8, Legge n. 56/2019, e s.m.i. e, dunque, non procedere al previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di Personale sopra richiamato;

PRESO ATTO che le relative assunzioni saranno comunque subordinate agli esiti della procedura ex articolo 34 bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sopra avviata;

ACCERTATA, ai sensi di legge, la disponibilità delle risorse economiche necessarie nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1014, comma 4, e dell'articolo 678, comma 9, Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i., con il presente concorso si determina una frazione percentuale di riserva di posto in favore dei militari delle FF.AA.: volontari in ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero originare in funzione di prossime procedure concorsuali per i medesimi fabbisogni di personale di cui trattasi;

PRESO ATTO che la copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, viene garantita mediante selezioni pubbliche interamente riservate alle suddette categorie;

VERIFICATA l'assenza di graduatorie dell'INAPP valide ed efficaci di candidati idonei per il profilo di Funzionario di amministrazione di V livello professionale;

DETERMINA

Articolo 1 - Oggetto della procedura

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 4 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca in vigore all'atto dell'assunzione, così suddivisi in funzione dell'area concorsuale di riferimento:

- **Profilo A:** n. 1 unità - "Gestione delle attività relative al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente delle Pubbliche amministrazioni"

Codice Identificativo **FUNZ-V-2022-2.0A**

Attività di riferimento: gestione dei rapporti di lavoro del personale delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare di quello afferente il Comparto degli Enti pubblici di Ricerca. Tale gestione concerne sia il trattamento economico, comprensivo dei relativi adempimenti retributivi, tributari e contributivi, sia il trattamento giuridico, comprensivo di tutti gli aspetti e adempimenti previsti dalle disposizioni normative e/o collettive vigenti in materia.

- **Profilo B:** n. 1 unità - "Procedure di evidenza pubblica e gestione dell'attività extragiudiziale della Pubblica amministrazione";



Codice Identificativo **FUNZ-V-2022-2.0B**

Attività di riferimento: gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi, con particolare riferimento alla programmazione degli acquisti ed alla predisposizione e gestione amministrativo-legale delle suddette procedure di evidenza pubblica (con particolare riferimento alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.), oltre che alla istruttoria, redazione e revisione di atti, provvedimenti amministrativi, pareri ed atti di natura extragiudiziale. Elaborazione, redazione e revisione di contratti e/o di convenzioni e/o accordi tra Pubbliche Amministrazioni, oltre che gestione di tutta la relativa fase precontrattuale, esecutiva e gestionale e dei connessi profili giuridico-legali.

- **Profilo C:** n. 1 unità - "Attività correlate al trattamento dei dati personali in relazione alla gestione integrata delle banche dati statistiche ed istituzionali"

Codice Identificativo **FUNZ-V-2022-2.0C**

Attività di riferimento: cura degli adempimenti tecnico-amministrativi per il trattamento dei dati personali e per la corretta gestione delle banche dati istituzionali e statistiche di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, nel rispetto della normativa generale, nazionale e comunitaria (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; Regolamento UE n. 679/2016), vigente in materia, oltre che della normativa speciale di settore relativa alle banche dati statistiche (Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322).

- **Profilo D:** n. 1 unità - "Gestione di progetti finanziati attraverso bandi competitivi nell'ambito di programmi nazionali, comunitari e/o internazionali"

Codice identificativo **FUNZ-V-2022-2.0D**

Attività di riferimento: istruttoria e gestione delle procedure connesse alla partecipazione, anche all'esito di bandi competitivi, a progetti/programmi nazionali, comunitari ed internazionali, compresi quelli supportati dal Fondo Sociale Europeo, oltre che controllo e monitoraggio tecnico-amministrativo sui relativi iter procedimentali e sugli aspetti connessi all'implementazione esecutiva dei medesimi progetti/programmi.

2. L'efficacia della procedura concorsuale di cui al presente Bando potrà considerarsi perfezionata qualora la verifica di cui all'articolo 34 bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviata con la citata nota prot. n. n. 12381 del 22 agosto 2022, si concluda con esito negativo. Il numero effettivo dei posti per la procedura concorsuale di cui al presente Bando, eventualmente disponibili a seguito della conclusione della suddetta verifica, verrà in ogni caso tempestivamente comunicato sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

3. Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione per una o più aree concorsuali tra quelle sopra indicate, sempre che in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando per ciascuna di esse ed in regola con tutti gli adempimenti richiamati nel medesimo Bando. Laddove uno stesso candidato dovesse, invece, presentare più di una domanda di partecipazione per una stessa area concorsuale, l'INAPP prenderà in considerazione esclusivamente l'ultima domanda trasmessa con le modalità di cui al successivo articolo 3.



Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso di cui al presente Bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
- c) possesso del Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio o Scienze dell'Amministrazione, ed equipollenti, conseguiti con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica (LS) / Magistrale (LM) conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 oppure Laurea triennale o di 1° livello (L) in una delle seguenti classi previste dal nuovo ordinamento universitario:

[CLASSE L14](#) - Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici;

[CLASSE L16](#) - Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;

[CLASSE L18](#) - Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;

[CLASSE L33](#) - Lauree in Scienze Economiche;

[CLASSE L36](#) - Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Per le aree concorsuali di cui ai Profili C) e D), richiamate al precedente articolo 1, comma 1, vale anche il possesso del Diploma di Laurea (DL) in Ingegneria Gestionale, ed equipollenti, conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica (LS) / Magistrale (LM) conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 oppure Laurea triennale o di 1° livello (L) nella seguente classe prevista dal nuovo ordinamento universitario: CLASSE L9 - Lauree in ingegneria industriale.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dal vigente articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato, che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza, sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo dovranno essere obbligatoriamente trasmessi prima della stipula del contratto di lavoro in conformità a quanto previsto al comma terzo del succitato articolo 38;



- d) avere maturato una esperienza professionale, per almeno due anni (anche non continuativi), con rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, pertinente e coerente rispetto ai temi ed alle attività dell'area concorsuale prescelta tra quelle di cui al precedente articolo 1 del presente Bando;
- e) avere adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere rispetto all'area concorsuale prescelta tra quelle indicate al precedente articolo 1 del presente Bando;
- f) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri;
- g) avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando;
- h) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà in ogni caso accertato prima dell'assunzione;
- i) godimento dei diritti civili e politici;
- j) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- k) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- l) non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale (ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca);
- m) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e che, comunque, comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- n) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane dell'INAPP sulla base di quanto dichiarato dal singolo candidato nella domanda di partecipazione al concorso e di quanto riportato nella documentazione alla stessa allegata.

Articolo 3 - Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata in formato pdf mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" dell'avviso di pubblicazione del presente Bando di concorso sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).



2. L'indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato ai fini della presente procedura concorsuale e rispetto a tutte le comunicazioni alla stessa afferenti.
3. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza del termine indicato al precedente comma (farà fede in tal senso il dato attestato dal sistema di gestione della posta elettronica certificata).
4. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
5. Nell'oggetto del messaggio di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione al concorso di cui al Bando INAPP n. 2/2022", oltre che la specifica indicazione del codice identificativo dell'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando (ad es. "FUNZ-V-2022-2.0A").
6. La domanda di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo di cui all'Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove la domanda sia stata sottoscritta con firma autografa, alla stessa domanda deve essere allegata una copia fronte-retro di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità. Il candidato, che non dispone di una firma digitale, una volta compilata la domanda dovrà stamparla per apporvi la firma autografa, quindi trasformarla in formato pdf ed inviarla, comprensiva di allegati, a mezzo PEC all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.
7. Resta esclusa qualsiasi diversa forma e modalità di trasmissione e presentazione delle domande di partecipazione.
8. Nella domanda di partecipazione, di cui all'Allegato A, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutti i dati nello stesso allegato riportati sono conformi al vero.
9. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.
10. I candidati disabili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, in funzione del proprio stato, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita attestazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dai candidati e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione



della domanda. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al comma precedente, che potrebbero comportare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.

12. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), laddove interessati, devono formulare nella domanda di partecipazione specifica richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi e/o di altra misura dispensativa e/o compensativa (per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo) per lo svolgimento delle prove scritte, in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Al fine di consentire all'INAPP di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, la richiesta deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi o misure dispensative e/o compensative è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

13. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum professionale strutturato, redatto esclusivamente in lingua italiana secondo il modello di cui all'Allegato B, nel quale il candidato deve inserire le informazioni relative ai titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione Esaminatrice, oltre che datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. Le informazioni riportate nel suddetto curriculum dovranno essere accompagnate da ogni riferimento formale (ad es. data ed istituzione che ha rilasciato il/i titoli di studio, e relativi punteggi conseguiti; pubblica amministrazione/soggetto privato presso cui è stata maturata l'eventuale esperienza professionale e lavorativa; società/ente che ha organizzato corsi di formazione, aggiornamento, ecc. e data del rilascio del relativo titolo di frequenza; riferimenti temporali esatti rispetto alla data di inizio e di fine delle singole esperienze lavorative/professionali maturate ed alla qualifica posseduta in costanza di svolgimento delle stesse, ecc. In ogni caso, le date di riferimento devono essere indicate nel seguente format: giorno/mese/anno. Qualora, in via esemplificativa, un'esperienza professionale sia descritta dal candidato come svolta dal 2018 al 2021, senza che vengano esattamente riportati il mese ed il giorno per ciascuna data, verrà preso in considerazione esclusivamente il periodo più breve rientrare in tale descrizione, ovvero dal 31 dicembre 2018 al 1° gennaio 2021) utile alla identificazione ed alla esaustiva valutazione di ciascun titolo nello. I titoli privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione non saranno valutati dalla



Commissione Esaminatrice. In calce al *curriculum*, e prima della relativa sottoscrizione, il candidato deve riportare la dicitura: *“Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”*. L’INAPP procederà, a campione, alla verifica della veridicità delle informazioni riportate nel suddetto *curriculum*.

14. Il candidato, ai fini della partecipazione, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro. A riguardo, l’INAPP, come previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i., Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), e dall’articolo 15, comma 5-bis, Decreto Legge n. 179/2012, ha aderito al Sistema PAGO PA. Conseguentemente, tale contributo potrà essere pagato direttamente sul sito internet dell’INAPP al link <https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/servizi-online>, facendo ricorso alla funzionalità “pagamento spontaneo” e, successivamente, alla funzionalità “Servizi dell’ente / Concorsi”. Infine, all’interno della pagina destinata al pagamento, nel campo relativo alla “causale di pagamento” dovrà essere riportato, oltre al motivo del pagamento, anche l’indicazione del codice identificativo dell’area concorsuale prescelta tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Bando (a titolo esemplificativo, quindi, per l’area concorsuale di cui al Profilo A dovrà essere riportata la seguente dicitura: *“pagamento del contributo per il concorso FUNZ-V-2022-2.0A”*, e così per le altre aree concorsuali). Copia della ricevuta di versamento, riportante gli estremi del pagamento, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo. Ove il candidato presenti domanda di partecipazione per più di una area concorsuale, dovrà effettuare il corrispondente versamento per ogni singola domanda presentata e procedere alla relativa allegazione in sede di trasmissione di ciascuna domanda.

15. L’interessato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all’articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i..

16. Le comunicazioni di carattere generale riguardante il concorso di cui al presente Bando, rivolte a tutti i candidati, saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), mentre eventuali specifiche comunicazioni al candidato interessato verranno trasmesse dall’INAPP all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale mediante il quale il singolo candidato abbia trasmesso la propria domanda di partecipazione al medesimo concorso. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni inerenti alla procedura di cui al presente Bando derivanti da mancata oppure tardiva comunicazione di modifiche al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata o da eventuali disservizi informatici o comunque da altri impedimenti imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

17. Ogni eventuale variazione di dati di recapito deve, fino alla conclusione della vigenza delle graduatorie, essere tempestivamente segnalata dal candidato mediante apposita comunicazione trasmessa via PEC all’indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

18. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda di partecipazione al concorso o dell’eventuale documentazione da allegare alla stessa in



tempi successivi alla scadenza del termine individuato, al primo comma del presente articolo, ai fini della sua presentazione.

Articolo 4 - Esclusioni

1. L'ammissione alla procedura concorsuale avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

2. Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio dalla procedura concorsuale di cui al presente Bando:

- a) inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine previsto al precedente articolo 3;
- b) inoltro della domanda con modalità e formato diversi da quelli indicati all'articolo 3;
- c) mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
- d) mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Bando;
- e) mancata allegazione del *curriculum* strutturato, datato e sottoscritto;
- f) mancato pagamento del contributo di ammissione previsto all'articolo 3 del presente Bando.

3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'INAPP procederà in ogni momento ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione e nei *curricula*. Qualora venga accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le responsabilità penali di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..

4. Qualora i motivi di esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura concorsuale, l'adozione del provvedimento di esclusione comporterà l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla medesima procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro laddove, nel frattempo, lo stesso sia stato instaurato.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è il Dott. Franco Siciliano, Responsabile del Settore Stato giuridico e Reclutamento nell'ambito dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane - Corso d'Italia n. 33 - 00198 Roma (email: f.siciliano@inapp.org).

Articolo 6 - Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 - 12 Decreto del



Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il segretario della Commissione è scelto tra il personale dell'INAPP, in possesso di adeguate competenze professionali.

3. Il provvedimento di nomina di tale Commissione sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

4. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla procedura concorsuale di cui al presente Bando, anche in via telematica, da remoto.

5. Nel corso della prima riunione la Commissione Esaminatrice procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali in conformità alle previsioni del presente Bando. Procede, altresì, alla individuazione delle singole voci di titolo valutabile nell'ambito delle macrocategorie di titoli indicate all'articolo 9, comma 2, del presente Bando, oltre che alla individuazione dei punteggi da attribuire alle medesime voci di titolo valutabile, fermi restando comunque i punteggi massimi individuati nel citato articolo 9, comma 2.

6. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'articolo 18, Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, integrato dall'articolo 1, comma 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), prima dell'avvio delle prove concorsuali.

7. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 100 punti complessivi, di cui 30 punti per la prova scritta, 20 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per la prova orale. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato, qualora risulti idoneo all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e delle capacità tecnico-informatiche richieste dal Bando, sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli ed il punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale.

8. Avuto riguardo alla situazione epidemiologica da COVID-19, l'INAPP, durante lo svolgimento delle prove concorsuali sopra richiamate, compresa l'eventuale prova preselettiva, laddove organizzate in presenza, adotterà le misure eventualmente previste per garantire la salute dei candidati.

9. Ad ogni modo l'INAPP si riserva, qualora necessario, di espletare le suddette prove concorsuali, compreso l'eventuale prova preselettiva, in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della medesima prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, la corretta identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e della loro tracciabilità.

10. L'INAPP si riserva di organizzare prove suppletive delle prove concorsuali sopra indicate laddove uno o più candidati non abbiano potuto partecipare a quest'ultime prove in applicazione di provvedimenti di carattere eccezionale, adottati per motivi di natura sanitaria e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute.



Articolo 7 - Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute risulti particolarmente elevato, l'INAPP si riserva di effettuare una preselezione, costituita da test a risposta multipla, atta a verificare le competenze e le capacità dei candidati. Tale test, che dovrà essere risolto in 60 minuti, sarà articolato in 40 quesiti a risposta multipla di cui 20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 diretti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritte e orali.

2. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

3. I candidati che non abbiano ricevuto a mezzo pec comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la suddetta prova preselettiva (laddove si proceda allo svolgimento della stessa) nella sede, nel giorno e nell'ora indicati con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima prova. La pubblicazione del suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

4. I candidati devono presentarsi, a pena di esclusione, alla prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 10, del presente Bando, la mancata presentazione presso la sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa intervenuta, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

6. I candidati disabili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ai sensi dell'articolo 25, comma 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente a partecipare alla successiva prova scritta. Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), e che abbiano effettuato in tal senso apposita richiesta, la Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, valuterà, ai sensi del Decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per le disabilità, la possibilità di sostituire l'eventuale prova preselettiva, nonché la successiva prova scritta con un colloquio orale e/o con altro ausilio tecnologico giudicato idoneo.

7. La gestione della preselezione potrà essere affidata dall'INAPP a soggetti terzi specializzati nella selezione del personale.

8. Per ciascuna area concorsuale sono ammessi a sostenere la prova scritta i primi cento (100) candidati classificatisi nella prova preselettiva, purché soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2. I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta.



9. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.

10. L'INAPP si riserva in ogni caso di svolgere tale prova preselettiva, in presenza o da remoto anche mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. In tale ipotesi, gli adempimenti sopra indicati verranno adeguati in funzione di tale specifica modalità di svolgimento della prova e, nel rispetto dei termini sopra indicati, verranno fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le necessarie informazioni in merito.

11. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva.

Articolo 8 - Prova scritta

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo pec di esclusione dal concorso (anche a seguito della prova preselettiva, laddove la stessa sia stata svolta) sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento della prova scritta, come indicati nell'apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima prova. La pubblicazione del suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

2. La prova scritta avrà ad oggetto la verifica della conoscenza teorica e pratica delle seguenti materie:

• **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2022-2.0A)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale);

Diritto del Lavoro e Previdenziale (con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego);

Diritto Pubblico (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato, nonché alla disciplina del procedimento amministrativo);

Profili di gestione e regolamentazione del trattamento retributivo e dei connessi aspetti contributivi e previdenziali;

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218; contrattazione collettiva nazionale vigente applicabile agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione);

Statuto dell'INAPP e Regolamentazione interna del medesimo Istituto, consultabile nella sezione del sito internet dedicata alla Amministrazione Trasparente.

• **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2022-2.0B)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale);



Diritto Pubblico (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato, alla disciplina degli appalti pubblici e del procedimento amministrativo);

Diritto penale (con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione);

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218; contrattazione collettiva nazionale vigente applicabile agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione);

Statuto dell'INAPP e Regolamentazione interna del medesimo Istituto, consultabile nella sezione del sito internet dedicata alla Amministrazione Trasparente.

• **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2022-2.0C)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale);

Normativa generale, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; Regolamento UE n. 679/2016), nonché normativa speciale di settore per la gestione delle banche dati statistiche (tra cui, il Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322);

Diritto Pubblico (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato, nonché alla disciplina del procedimento amministrativo);

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218; contrattazione collettiva nazionale vigente applicabile agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione);

Statuto dell'INAPP e Regolamentazione interna del medesimo Istituto, consultabile nella sezione del sito internet dedicata alla Amministrazione Trasparente.

• **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2022-2.0D)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale);

Diritto Pubblico (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato, nonché della disciplina del procedimento amministrativo);

Diritto dell'Unione Europea (con particolare riferimento agli atti delle istituzioni comunitarie ed alla loro rilevanza nell'ordinamento nazionale, nonché all'organizzazione dell'Unione Europea);

Profili di regolamentazione dei programmi comunitari di finanziamento delle politiche del lavoro e della formazione;

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218; contrattazione collettiva nazionale vigente applicabile agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione);



Statuto dell'INAPP e Regolamentazione interna del medesimo Istituto, consultabile nella sezione del sito internet dedicata alla Amministrazione Trasparente.

3. La prova scritta, della durata di 60 minuti, è articolata in n. 10 domande a scelta multipla sulle materie indicate al precedente comma 2 in funzione dell'area concorsuale prescelta, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i candidati. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +3 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

4. La prova scritta potrà svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici. In sede di svolgimento della prova scritta in presenza verranno osservate, se vigenti, le misure di prevenzione del Covid-19.

5. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova scritta muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 10, del presente Bando, la mancata presentazione nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

7. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, codici giuridici e testi di legge, nonché di comunicare ed interagire tra loro verbalmente o per iscritto. In caso di violazione, la Commissione Esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

8. Superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 21/30 nella stessa prova scritta.

Articolo 9 - Valutazione dei titoli

1. Dopo la prova scritta, ma prima della correzione della stessa per coloro che l'abbiano completata, si procederà alla valutazione dei titoli. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di un punteggio pari a 20 punti, distribuiti nelle seguenti macrocategorie:

- a) fino ad un massimo di 5 punti per il punteggio del titolo di studio richiesto ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale, sempre che superiore al voto minimo previsto;
- b) fino ad un massimo di 6 punti per titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale, oltre che per corsi di formazione e per altri titoli;



c) fino ad un massimo di 9 punti per esperienza professionale (ulteriore rispetto a quella costituente requisito di accesso alla procedura concorsuale), titoli di carriera e di servizio, nonché per abilitazioni professionali.

3. I titoli di cui al precedente comma, ad eccezione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale, verranno presi in considerazione e valutati in funzione della pertinenza all'ambito disciplinare dell'area concorsuale prescelta dal candidato, come indicata all'articolo 1, comma 1, del presente Bando.

Articolo 10 - Prova orale

1. All'esito del perfezionamento delle attività di correzione della prova scritta e della valutazione dei titoli, i candidati ammessi alla prova orale riceveranno, almeno 20 giorni prima dell'inizio della prova medesima, apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in cui saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova, nonché i punteggi dagli stessi riportati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Verrà altresì trasmessa, sempre a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione di esclusione ai candidati che non avranno ottenuto nella prova scritta il punteggio minimo, di cui all'articolo 8, comma 8, ai fini dell'accesso alla prova orale.

2. Un avviso di carattere generale in ordine al luogo ed alla data di svolgimento della prova orale verrà, inoltre, pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP <https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>.

3. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi nella sede di convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Salvo quanto previsto al precedente articolo 6, comma 10, la mancata presentazione nella sede di svolgimento della prova orale alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, comporterà l'esclusione dal concorso.

5. L'INAPP si riserva, qualora necessario, di espletare la prova orale in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della medesima prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, la corretta identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e della loro tracciabilità.

6. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie indicate all'articolo 8, comma 1, in funzione dell'area concorsuale prescelta, nonché la capacità di applicazione delle medesime materie a specifiche e concrete attività e/o questioni.

7. In sede di colloquio, in conformità all'articolo 37, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, verrà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese (mediante esercizi di lettura e traduzione di un testo, nonché mediante conversazione. Solo per i cittadini stranieri, tale verifica è preceduta anche da un colloquio per la verifica del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana) e la capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando. All'esito di tale accertamento verrà attribuito ai candidati un giudizio sintetico "positivo" o "negativo".



8. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, individua i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte, anche ove tale prova fosse eventualmente svolta in modalità telematica.

9. Al termine di ogni seduta relativa all'espletamento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della medesima Commissione, verrà affisso nella sede di svolgimento della prova orale e pubblicato nell'apposita sezione del sito INAPP.

10. Superano la prova orale i candidati che conseguano un punteggio pari ad almeno 35/50, nonché un giudizio "positivo" circa la conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e software informatici sopra indicati.

Articolo 11 - Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito del concorso, una per ciascuna area concorsuale, sulla base della somma del punteggio conseguito dai candidati in sede di prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale. Saranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito - a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali - un punteggio complessivo pari ad almeno 65/100.

2. Le graduatorie di merito e definitiva saranno approvate dal Direttore Generale dell'INAPP. La graduatoria definitiva, una per ciascuna area concorsuale, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto (<https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati.

3. Nell'ambito del numero dei posti messi a bando per ciascuna area concorsuale, saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva formata sulla base del punteggio come sopra riportato, e, in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 12 - Stipula del contratto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori della selezione di cui al presente Bando, che risultino in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, stipuleranno con INAPP apposito contratto individuale di lavoro.

2. Prima della stipula del contratto, i candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane - a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

2.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,



datata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, oltre che alla data della presentazione della medesima dichiarazione:

- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;
- di non aver riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione o che, comunque, comportino l'interdizione dai pubblici uffici. In caso contrario, il candidato dovrà indicare i procedimenti penali a proprio carico e/o le condanne penali riportate, ancorché non passate in giudicato, indicandone il titolo, gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso;
- la titolarità dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;
- l'assenza di altri rapporti di impiego, privato o pubblico, o l'espressa opzione per l'assunzione nei ruoli dell'INAPP;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente;

2.2 copia del permesso di soggiorno CE o dell'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi non UE), accompagnata da dichiarazione (in formato pdf) di conformità degli stessi documenti all'originale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile;

2.3 le dichiarazioni sub 2.1. e 2.2., laddove sottoscritte con firma autografa, dovranno essere accompagnate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. I candidati vincitori che non presentino all'INAPP la documentazione di cui al comma precedente entro il termine sopra indicato, decadranno definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 *quater*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto, i candidati vincitori sono considerati



rinunciatori e decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Ed inoltre, in caso di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, i candidati vincitori decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro e nei confronti degli stessi troveranno applicazione le previsioni legislative in materia vigenti

5. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare appositi controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dai candidati vincitori e di richiedere agli stessi la produzione di ulteriore documentazione.

6. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i candidati vincitori della selezione di cui al presente Bando al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.

7. Le previsioni sopra riportate valgono anche in caso di eventuale assunzione di idonei per scorrimento della graduatoria definitiva.

Articolo 13 - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio è subordinata all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e sarà disposta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

2. I candidati vincitori del concorso, per i quali venga disposta l'assunzione, saranno assunti dall'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e indeterminato ed inquadrati nel profilo di Funzionario di Amministrazione (V livello professionale).

3. I candidati vincitori del concorso saranno soggetti ad un periodo di prova, come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca. Durante tale periodo di prova spetterà ai candidati vincitori il trattamento economico disciplinato dal medesimo Contratto Collettivo Nazionale per il personale inquadrato nel profilo di Funzionario di Amministrazione (V livello professionale).

4. I candidati vincitori, in caso di superamento con esito favorevole del periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti e il rapporto di lavoro di ciascun candidato vincitore decorrerà dal giorno di inizio del servizio.

5. Le previsioni sopra riportate valgono anche in caso di eventuale assunzione di idonei per scorrimento della graduatoria definitiva.

Articolo 14 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in avanti anche solo "RGPD"), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti a tal fine dall'INAPP è finalizzato - come nel dettaglio evidenziato nell'Allegato C (Informativa Privacy) del presente Bando - unicamente all'espletamento delle attività oggetto della selezione di cui al medesimo Bando e avverrà da parte dell'Ufficio Dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane nel momento dell'acquisizione delle candidature, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura selettiva operanti presso il suddetto



Ufficio dirigenziale, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli, nonché per gestire le prove concorsuali, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata indicazione dei dati può precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP – Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma – alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
- a mezzo PEC, all'indirizzo istituzionale: direzionegeneraleinapp@pec.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org, allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924>.

4. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 RGPD).

5. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: res.pro@inapp.org.

Articolo 15 - Pubblicità

1. Il presente Bando è pubblicato integralmente sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami".

2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) e, come sopra già indicato, prendere visione delle eventuali comunicazioni, nonché verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.

Articolo 16 - Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.



2. Il presente Bando di concorso costituisce *lex specialis*; pertanto, l'invio della domanda di partecipazione da parte del singolo candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel medesimo Bando.

3. L'INAPP si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura di cui al presente Bando o di non dargli seguito, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.

4. Gli Allegati A, B e C, come sopra richiamati, anch'essi pubblicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), costituiscono parte integrante del presente Bando.

Il Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.